

Avvocati. Il giudice può diminuirla

La parcella vistata non è intangibile

MILANO

Il visto di conformità dell'Ordine non è vincolante nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo sull'ammontare della parcella del legale. Lo ha stabilito la Seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 13858/13, depositata ieri.

La controversia riguardava la liquidazione delle spettanze di un professionista che aveva patrocinato un comune laziale davanti al Consiglio di Stato, compenso ridotto della metà (circa 45mila euro), rispetto a quanto "vistato" dal consiglio dell'ordine, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo da lui stesso richiesto, decisione poi confermata dalla Corte d'appello di Roma. Proprio questa Corte, nel disattendere le conclusioni del professionista, aveva stabilito che il parere dell'associazione professionale sul *quantum* è vincolante soltanto per la pronuncia del decreto ingiuntivo e non anche del giudizio di opposizione, e che in questo contesto non è rilevante il fatto che il comune avesse chiesto il parere per avviare la procedura di liquidazione della parcella. A giudizio della Cassazione, che ha avallato questa tesi, la richiesta di preventivo al consiglio dell'ordine non perfeziona in alcun caso un accordo contrattuale fuori e prima del giudizio, e meno ancora rappresenta l'individuazione di un terzo *super partes* cui rimettere la valutazione dell'ammontare della parcella.

Un ulteriore motivo di ricorso era relativo all'individuazione del momento di cessazione dell'incarico professionale, considerato che anche dopo la rinuncia al mandato il legale aveva svolto altre attività di difesa, compresa la partecipazione a un'udienza in regime di prorogatio. In sostanza, secondo il professionista, la rinuncia al mandato sa-

rebbe una fattispecie a formazione progressiva che si completerebbe solo con l'atto di nomina di un nuovo difensore, «persistendo il dovere del rinunciante a compiere atti nell'interesse della parte» fino a quel momento. Ma secondo la Cassazione la rinuncia al mandato è un atto a effetto immediato anche se il difensore conserva, fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, e nulla più. Quindi nel calcolo della parcella si potrà semmai tener conto, secondo tariffe, della sola attività di ricezione degli atti.

A. Gal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

